

Al Comune di Anagni
Ill.mo Sig. Sindaco
Dr. Carlo Noto
c/o Palazzo Comunale
Via Vittorio Emanuele
03012 Anagni

Anagni, 25 maggio 2010

Oggetto: Osservazioni al Progetto presentato da Marangoni Tyre S.p.A., per V.I.A. ed A.I.A. all'Adeguamento dell'impianto per termocombustione di PFU in Anagni, al trattamento di A.S.R. o car fluff.

L'allegata relazione racchiude le osservazioni che, ai sensi degli artt. 15 del D.Lgs. n. 133/2005 e 24 del D.Lgs. 152/2006, come richiamato dall'art. 1, co. 21, L.R. 14/2008, l'Associazione "Anagni Viva", con sede in Anagni, presso il Palazzo Bonifacio VIII – Via V. Emanuele n. 236, ritiene necessario presentare avverso lo Studio di Impatto Ambientale finalizzato all'adeguamento del vecchio impianto per l'incenerimento di pneumatici fuori uso (PFU) -attivo in Anagni presso il sito industriale di proprietà di società del Gruppo Marangoni- onde dedicarlo ad incenerimento del c.d. "car fluff" (o ASR).

Progetto che, come noto, è attualmente oggetto di istruttoria da parte della conferenza di servizi finalizzata alla Valutazione d'Impatto Ambientale ed all'eventuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.Lgs. n. 59/2005.

Preliminarmente, si precisa che, dal verbale della seduta della conferenza dei servizi svoltasi in data 24.11.2009, risulta che ai fini dell'istruttoria sono state richieste alla Società proponente una serie articolata di integrazioni al progetto proposto, considerato per molti versi ancora lacunoso. Dette integrazioni sono numerose e, emerge dal tenore delle valutazioni rese dagli uffici, di grande rilevanza ai fini della compiuta conoscenza del progetto, e della sua valutazione. Di conseguenza, esse avrebbero dovuto essere idoneamente pubblicizzate e rese conoscibili a tutti gli interessati, nei modi e nei tempi che il D.Lgs. n. 152/2006 (richiamato anche dall'art. 1, co. 21, della L.R. n. 14/2008), espressamente disciplina all'art. 24, dedicato proprio alla "consultazione", nonché all'art. 26.3.

Tale pubblicizzazione invece non è avvenuta, né la scrivente ha avuto notizia della effettiva produzione delle integrazioni richieste, se non in occasione della seduta della seduta della conferenza dei servizi tenutasi lo scorso 7 aprile.

Tale circostanza, si badi, assume connotati ancor più gravi se si considera che di detta

documentazione la scrivente Associazione ha fatto richiesta copie a codesto ufficio VIA ancora in data 16.04 u.s., senza tuttavia ricevere, ad oggi, alcun riscontro.

In conseguenza di tali omissioni, è impedita agli interessati la corretta formulazione delle loro osservazioni sul progetto completo di tutta la documentazione rilevante. E ciò viola i principi generali sul procedimento amministrativo, nonché quelli specifici sanciti dall'art. 24 e dall'art 26 del Testo Unico sull'Ambiente, come richiamato dall'art. 1, co. 21 della L.R. n. 133/2005, nonché dai D.Lgs. n. 59/2005 e n. 133/2005.

Ad ogni modo, allegate alla presente si producono le osservazioni avverso il S.I.A. presentato dalla proponente, nonché le relazioni acquisite dall'Associazione presso i tecnici di sua fiducia.

Le allegate osservazioni, si vuol precisare, debbono essere recepite da codesti uffici ai sensi delle garanzie partecipative previste dall'**art. 15 del D.Lgs. n. 133/2005**, che in quanto disciplina di ricezione di direttive comunitarie in materia di impianti di incenerimento e co-incenerimento, è da considerarsi disciplina speciale prevalente sulle norme generali del T.U. Ambiente e del D.Lgs. n. 59/2005. Difatti, l'art. 15 prevede al primo comma che *“le autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di incenerimento o di co-incenerimento sono rilasciate solo dopo aver garantito l'accesso alle informazioni secondo le procedure di cui ai commi 2 e 3”*; ed il secondo comma chiarisce che *“**chiunque possa esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell'autorità competente**”*.

Inoltre, ed indipendentemente dalla facoltà di produrre osservazioni, chiede di essere ammessa al tavolo della prossima riunione della conferenza dei servizi, in qualità di ente esponente degli interessi diffusi della collettività locale, come tale titolare di un interesse qualificato a rappresentare anche sul piano tecnico le istanze ed aspettative della cittadinanza di Anagni.

In attesa di un favorevole riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Presidente dell'Associazione

Prof.ssa Anna Natalia

**OSSERVAZIONI SUL PROGETTO PRESENTATO DALLA SOCIETA' MARANGONI TYRE
S.p.A. DI ADEGUAMENTO TECNICO DEL TERMOVALORIZZATORE DI P.F.U. DI
ANAGNI AL TRATTAMENTO DI A.S.R.**

1. Premessa
2. Sulla localizzazione dell'impianto
3. Sulla salute dei cittadini: A) analisi sanitaria; B) analisi ambientale
4. Sulle verifiche contenute nel S.I.A.
5. Conclusioni

1. Premessa

1. Per verificare la compatibilità del progetto con l'ambiente ed il territorio in cui s'inserisce, occorre prestare attenzione a diverse componenti, le quali sono state fatte oggetto di esame da parte dei tecnici incaricati dalle Associazioni operanti sul territorio comunale di Anagni, ivi inclusa l'Associazione Anagni Viva, titolare delle presenti osservazioni.

Tali componenti, di cui si vuol dare conto con le presenti osservazioni, attengono in particolare allo stato dell'ambiente nel territorio di Anagni ed alle condizioni della salute della popolazione residente. Inoltre, con riguardo specifico alla proposta progettuale oggetto di V.I.A., attengono a questioni quali la localizzazione dell'impianto, la correttezza dell'impostazione sistematica utilizzata per l'elaborazione del S.I.A., la sua completezza.

Elementi ed aspetti che, alla luce di quanto si dirà, palesano la sicura non assentibilità dell'intervento in questione, tanto da indurre a pronosticare, nella denegata ipotesi di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la sicura illegittimità della stessa.

1.1. Si vuol allora chiarire, in via preliminare, che l'analisi da parte del conferenza dei servizi degli aspetti relativi allo stato dell'ambiente e della salute del territorio che dovrebbe ospitare un impianto per lo smaltimento (o recupero) di rifiuti, ha un valore estremamente importante anche nella presente procedura di V.I.A., proprio in ragione della sua connotazione di tavolo di valutazione tecnica delle proposte progettuali, che vanno esaminate anche nel loro rapporto con l'ambiente circostante.

A tal proposito, ed al di là del chiaro disposto delle norme in materia di V.I.A. (artt. 19 e ss. Del T.U. Ambiente) non è superfluo rimarcare come anche il Consiglio di Stato abbia chiarito che “la valutazione di impatto ambientale implica una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva

dell'interesse pubblico ambientale; ne deriva che, in presenza di situazione ambientale caratterizzata da profili di specifica e documentata sensibilità, anche la semplice possibilità di una alterazione negativa del grado di inquinamento della falda acquifera costituisce un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione dell'attività; e invero, la valutazione di impatto ambientale non costituisce un mero giudizio tecnico ma presenta profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo" (così in sent. Sez. VI, 04-04-2005, n. 1462).

E del resto, in questo stesso contesto si pongono i principi fondamentali dell'ordinamento nazionale e comunitario nella materia dello smaltimento dei rifiuti. Risponde infatti ad un principio esplicitato e formalizzato dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, all'art. 178, c. 3, quello per cui *"la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di **precauzione**, di **prevenzione**, di **proporzionalità**, di **responsabilizzazione** e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti...nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio **"chi inquina paga"**".*

Ebbene tali principi, nel caso di specie, risulterebbero violati e del tutto mortificati, considerato che nel caso specifico del territorio di Anagni non potrebbe risultare rispettato il vincolo di cui al secondo comma del citato art. 178, per cui *"i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti **senza pericolo per la salute dell'uomo**" e **"senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora"**. Sennonché, la condizione d'inquinamento in essere sull'intero territorio della Valle, e quella che in modo specifico riguarda l'area a stretto ridosso dell'impianto in discorso, dimostrano invece come già oggi sussista una condizione di grave rischio, in atto, per l'uomo, il territorio, la flora e la fauna.*

Pertanto, nella valutazione della proposta progettuale presentata dal Gruppo Marangoni, si rende necessaria un'applicazione rigorosa del principio di precauzione, anche e soprattutto alla luce della sua puntuale ricezione nell'ordinamento interno, dall'art. 301 del T.U. dell'Ambiente, ove è specificato che *"in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato Ce, **in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, pur se non vi sia certezza scientifica in ordine all'effettività del rischio, deve essere assicurato un alto livello di protezione**"*.

2. Sulla localizzazione dell'impianto.

2.1. Preliminarmente, va precisato che il car fluff è considerato **rifiuto speciale** ai sensi dell'art. 184, c. 3, del D.Lgs. n. 152/2006. Nell'ambito dei rifiuti speciali, il car fluff che la Società proponente intende avviare all'incenerimento è costituito dalle sostanze associate ai codici CER 19 10 03* e 19 10 04. Secondo le indicazioni rese dalla stessa proponente nello Studio d'Impatto Ambientale presentato ai fini dell'Autorizzazione Integrata Ambientale

(ex D.Lgs. n. 59/2005), l'ASR deve essere considerato, nel suo complesso, come **rifiuto speciale pericoloso** (par. 2.2.1., pag. 15).

Tenuto presente ciò, il primo elemento che si ritiene di dover prendere in considerazione è la collocazione dell'impianto nel territorio circostante. È evidente, infatti, che un'attività destinata al trattamento di rifiuti pericolosi e che (lo si vedrà meglio in seguito) determina comunque emissione di sostanze altamente nocive per l'organismo, dev'essere valutata attentamente in relazione al contesto in cui s'inserisce.

2.2. Il termovalorizzatore attualmente dedicato all'incenerimento di PFU, che la proponente vorrebbe adeguare a car fluff, si trova lungo la Via Anticolana, al km. 1, in territorio di Anagni. Tale area è classificata, a norma di legge, come “**centro abitato**” (con tanto di cartelli segnalatori): nelle immediate vicinanze dell'impianto ricadono infatti numerose abitazioni (palazzi, palazzine, edifici plurifamiliari, non solo abitazioni sparse di campagna, comunque presenti anch'esse), e sono presenti attività altamente frequentate, che rendono il contesto circostante dotato di numerosi servizi, utilizzati non solo dai residenti della zona, ma anche -e sempre più- dai cittadini di Anagni: esistono infatti ristoranti, bar, alberghi, un grande supermercato, numerosi esercizi di vicinato, oltre a sedi di uffici pubblici, quali l'INPS ed il locale Consorzio di Bonifica. È inoltre prevista a distanza di poche centinaia di metri la realizzazione del nuovo ospedale di Anagni, posto tra l'impianto in questione ed il casello autostradale di Anagni-Fiuggi.

Dunque, un vero e proprio centro urbano, posto lungo l'asse della Via Anticolana.

All'interno, invece, il territorio presenta le caratteristiche tipiche della zona agricola, con abitazioni sparse circondate da campi coltivati ed allevamenti di bestiame. Non distanti, poi, ci sono vere e proprie aziende agricole di ragguardevoli dimensioni, alcune delle quali rappresentano un elemento di eccellenza del territorio nella produzione agricola e zootecnica.

2.3. Ebbene, come si evince dallo stesso SIA, tra i fattori che debbono portare ad escludere la possibilità di insediamento di impianti di termovalorizzazione per il trattamento di rifiuti speciali (tanto più se pericolosi) vi sono (cfr. Tab. 1, lett. d) le “*aree con presenza di insediamenti residenziali – all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse- inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all'impianto siano conferiti rifiuti speciali*”.

La stessa proponente, quindi, è consapevole della contrarietà della localizzazione del nuovo impianto ai criteri stabiliti a livello regionale, in particolare dal **Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con delibera di Consiglio regionale n. 112/2002**. Qui, tra l'altro, è stabilito che, con particolare riferimento agli impianti di trattamento termico dei rifiuti (tra cui appunto i termovalorizzatori), “*le opere proposte, in particolare quando destinate anche al conferimento di rifiuti pericolosi, devono garantire la possibilità di evitare*

interferenza del traffico derivato dal conferimento dei rifiuti all'impianto con i centri abitati". E ciò invero anche per il grandissimo rischio che deriverebbe alla salute della cittadinanza nella denegata ipotesi di incidenti stradali che coinvolgessero i mezzi che trasporteranno in uscita gli scarti dell'incenerimento, sostanze con un grado di tossicità assolutamente elevato. Dunque, la condizione posta dal Piano regionale non potrebbe in alcun modo essere rispettata nel caso di specie, posto che il sito proposto si trova esattamente dentro un'area classificata come centro abitato, e come tale interessata dal relativo, tipico, transito veicolare.

2.4. Peraltro, si consideri che proprio in relazione alla questione della localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi, nonché dei termovalorizzatori a ciò eventualmente deputati, la **Corte di Giustizia dell'Unione Europea** ha condannato la Repubblica italiana, contestando l'inadeguatezza in proposito del Piano per la Gestione dei Rifiuti approvato dalla Regione Lazio con D.C.R. n. 112/2002.

In particolare, nella causa C-82-06, la Corte ha accertato che i piani elaborati dalla Regione Lazio (fra cui in particolare quello per l'individuazione dei siti considerati adatti ad ospitare impianti di termovalorizzazione al fine di conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva 75/442), *“non consentano di individuare i luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda i rifiuti pericolosi. Inoltre, il piano di gestione dei luoghi considerati adatti per ospitare impianti di termovalorizzazione si applicherebbe solamente ad una categoria di impianti di riutilizzo di rifiuti urbani”*. Pertanto, ***“risulta che i Piani in vigore nella Regione Lazio non hanno un grado di precisione sufficiente per assicurare la piena efficacia della direttiva”***.

Così, la disciplina regionale in vigore stabilisce in modo preciso il divieto di localizzazione di impianti per l'incenerimento di rifiuti speciali, tanto più se pericolosi, nelle vicinanze di centri abitati, e tale divieto –già di per sé chiaro- nondimeno è stato fatto oggetto di richiamo da parte dell'Unione europea, che ha evidenziato la necessità di una precisione ancor maggiore in ordine alla gestione di questo aspetto, così dimostrando la rilevanza essenziale che esso ha in sé, ed ai fini del corretto recepimento della direttiva comunitaria 75/442.

Da qui la convinzione della manifesta improcedibilità, e comunque della inaccogliabilità, dell'istanza presentata dalla Società proponente.

2.5. Ma vi è di più. Difatti, la problematica della compatibilità dell'impianti di incenerimento del car fluff rispetto al contesto ambientale circostante, è specificamente fatta oggetto di attenzione anche dalla legislazione nazionale di settore. Ci si riferisce in particolare al **D.Lgs. n. 209/2003**, che dà attuazione alla direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Qui, all'Allegato I, sono stabiliti i *“requisiti relativi al centro di raccolta e all'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso”*. Il primo di tali requisiti è relativo alla *“ubicazione dell'impianto di trattamento”*. Fatte salve le aree sottoposte a vincoli paesaggistici o misure

di salvaguardia, per le quali sussiste il divieto espresso di localizzazione di siffatti impianti, è previsto (par. 1.1.3) che *“per ciascun sito di ubicazione sono valutate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione ai seguenti parametri: a) distanza dai centri abitati; a tal fine, per centro abitato s'intende un insieme di edifici costituenti un raggruppamento continuo, ancorchè intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati ed aree ad uso pubblico con accessi veicolari o pedonali su strada; b) presenza di beni storici, artistici, archeologici, paleontologici”*.

È evidente, allora, che anche in base alla legislazione statale, la presenza dell'impianto all'interno di un'area delimitata come centro abitato, costituisce condizione di “non accettabilità” dello stesso.

Tal rilievi, in uno con le condizioni di grave emergenza ambientale e sanitaria che di seguito si andranno ad evidenziare, costituiscono fattori di dirimente ostacolo alla possibilità di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale in favore della proposta presentata dalle Società del Gruppo Marangoni S.p.A., e per tale ragione la si contesta con le presenti osservazioni.

3. Sui rischi per la salute dei cittadini

3.1. Ma come si è detto in premessa, l'impianto in discorso non è comunque assentibile - quand'anche non ricadesse in un centro abitato- ove si presti attenzione alle condizioni di inquinamento e contaminazione già in atto sul territorio, ed alle relative implicazioni per la salute della cittadinanza.

Tra i più significativi eventi di contaminazione riscontrati di recente sul territorio comunale, se ne vogliono ricordare due in particolare.

Il primo riguarda la dichiarazione dello Stato di Emergenza socio-economico-ambientale della Valle del Sacco, occorsa con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19.05.2005, in seguito alla emersione di una grave situazione di inquinamento ambientale nella Valle del Sacco, fra le province di Roma e Frosinone, inclusa la zona di Anagni. La Valle, quindi -ivi incluso il Comune di Anagni- è stata dichiarata con legge sito di bonifica di interesse nazionale.

Il secondo evento che si vuol evidenziare ha invero diretta connessione con il procedimento di V.I.A. Attualmente in corso sulla proposta del Gruppo Marangoni. Difatti, nel marzo 2009, in seguito ad un incidente tecnico, verificatosi nell'impianto industriale della Marangoni Tyre, con fuoriuscita di “carbon black” e dispersione dello stesso nel territorio circostante, venivano effettuate analisi dall'I.Z.P. di Lazio e Toscana su campioni animali e vegetali, su richiesta della ASL di Frosinone - Servizio Veterinario. **Dette analisi evidenziavano una presenza significativa di Diossinosimili, PCB, metalli pesanti.** Ebbene, in conseguenza

di tali esiti, il Commissario straordinario del Comune di Anagni emanava due Ordinanze (n. 43/09 e 47/09) dirette a vietare il consumo e la commercializzazione di prodotti vegetali ed animali, provenienti dal territorio circostante l'impianto in questione, per l'immediata salvaguardia della Salute Pubblica. Le Ordinanze sono tuttora mantenute in vigore dall'attuale Sindaco, che, anzi, ha ampliato la gamma dei prodotti non edibili. Ancora nel 2010, poi, il Sindaco ha emanato due nuove Ordinanze, aventi ad oggetto la conferma delle precedenti, nonché il divieto di "razzolamento" e, addirittura, ancora una volta, quattro anni dopo la prima grave esperienza dei nostri concittadini allevatori, l'abbattimento di capi animali, in un raggio di 500 metri dalla località Quattro Strade, vale a dire dall'impianto Marangoni – Maind, che proprio qui è sito.

3.2. Tali circostanze rendono evidente come **il territorio comunale sia gravato da anni di inquinamento che ne ha compromesso l'equilibrio**, con gravissimi danni per la salute della popolazione residente, e per le attività economiche che sull'integrità ambientale fondano la possibilità di sviluppo e sopravvivenza (agricoltura, allevamento e turismo su tutte).

Peraltro, la relazione sanitaria acquisita dal dott. Pietro Carideo (membro dell'Associazione Medici per l'ambiente e consulente delle Associazioni), letta in modo coordinato alle risultanze dell'indagine epidemiologica condotta dalla ASL Roma "E" sulla popolazione anagnina, permette di affermare che proprio la presenza di quegli stessi inquinanti che verrebbero emessi dall'incenerimento del car fluff determina -appunto già oggi- livelli di contrazione di tumori e particolari patologie mortali in proporzioni superiori alla media regionale.

Di conseguenza, è chiaro che l'attivazione di un nuovo termovalorizzatore, unico nel mondo occidentale proprio a causa del suo elevato impatto ambientale, non sia assolutamente sostenibile in un ambiente, quello di Anagni, che ha da tempo perduto le condizioni di salubrità minima per la popolazione residente, e che ha urgente bisogno di recuperare detta salubrità e vivibilità, ben prima di qualsiasi ulteriore insediamento inquinante.

a) Profili di rischio per la salute.

3.3. Con riguardo all'aspetto sanitario, dal rapporto relativo alla **"Valutazione epidemiologica dello stato di salute della popolazione residente nel Comune di Anagni"**, predisposto dalla ASL Roma "E" con riferimento agli anni 1998-2007 ed acquisito dalle scriventi Associazioni, si evince che:

Per gli uomini, in termini di mortalità, *"l'analisi per cause tumorali mostra un valore superiore all'atteso solo per il tumore del testicolo (SMR=9.75, con 4 casi osservati verso 0.4 casi attesi); una incidenza dunque superiore di quasi 10 volte rispetto alla media*

regionale.

Per le donne, il dato è ancor più grave; difatti, *“la mortalità per tutte le cause è in eccesso con quanto riscontrato nella popolazione femminile della regione Lazio (SMR=1.16), in particolare si riscontra un eccesso di mortalità per le malattie cardiovascolari (SMR=1.31) e per malattie dell'apparato genito-urinario (SMR= 1.82). L'analisi della mortalità per sede tumorale evidenzia un eccesso per il tumore dell'utero (SMR=1.83)”*.

Con riguardo ai dati sui ricoveri ospedalieri, poi, lo studio evidenzia che:

Per gli uomini, *“si osserva, inoltre, una frequenza superiore all'atteso di uomini che si ricoverano per tumore dello stomaco (SHR=1.78), linfoma di Hodgkin (**SHR=3.45**), per malattie dell'apparato respiratorio (SHR=1.20) e per malattie dell'apparato genito-urinario (SHR=1.21)”*.

Quanto alle donne, *“si osserva una frequenza superiore all'atteso di donne ricoverate per malattie dell'apparato cardiovascolare (SHR=1.17), per malattie dell'apparato respiratorio (SHR=1.35), per asma (SHR=1.77), e per malattie dell'apparato genito-urinario (SHR=1.17)”*.

3.3.1. Questi dati risultano particolarmente rilevanti ai fini della presente valutazione.

Difatti, nella relazione predisposta dal dott. Carideo, viene chiarito che la presenza della diossina nell'organismo provoca un aumento significativo della probabilità di contrarre patologie tumorali. In particolare, “queste manifestazioni oncologiche interessano soprattutto l'apparato gastro-intestinale, il fegato, il colon, i tessuti molli, il sistema ematopoietico e linfomi (non Hodgkin e Hodgkin)”. Ed inoltre, osserva ancora dott. Carideo che “tra i vari effetti nocivi che le diossine provocano rientrano i danni al sistema riproduttore, alla fertilità maschile e femminile della progenie”.

Le stesse gravi conseguenze possono derivare dalla presenza sul territorio, e poi nell'organismo di PCB, i quali *“sono sostanze altamente persistenti, simili nel comportamento alla radioattività, che si decompongono con estrema fatica; sono cioè composti di sintesi che il processo evolutivo naturale non ha saputo o voluto selezionare, che quindi non sa riconoscere e ricomprendere, degradandoli, nel grande flusso della vita”*, una gravità tale che *“con la direttiva 96/59/CE è entrato in vigore il divieto generale di impiego dei PCB”*.

3.3.2. Ebbene, da quanto esposto si trae agevolmente la conclusione che la presenza di PCB e diossina nell'ambiente è causa diretta (ed è certamente una concausa efficiente e determinante) di **tumori di cui la popolazione di Anagni è già affetta in misura proporzionalmente maggiore rispetto alla restante popolazione regionale.**

In particolare, l'incidenza dei decessi per tumore ai tessuti molli nelle donne è osservato in misura doppia fra la popolazione locale (rapporto SMR 1.98); addirittura più del triplo è il riscontro di linfomi Hodgkin negli uomini ricoverati (SMR 3.45), e generalmente maggiore è

la media dei decessi (SMR 1.13 negli uomini, 1.43 nelle donne). Ancora, estremamente preoccupante è l'incidenza di malattie all'apparato genito-urinario, di cui è nota la correlazione a contaminazione da diossine e metalli pesanti, con decessi quasi doppi rispetto alla media, tanto negli uomini quanto nelle donne. Analogamente i tumori femminili ad utero ed ovaie (rapporto SMR, rispettivamente, 1.82 ed 1.34), ovvero per i tumori allo stomaco, o in generale all'apparato gastro-intestinale, anch'esso individuato dal dott. Carideo come possibile sede di tumori provocati dalla presenza di diossina.

3.3.3. Ed allora, per determinare la conclusione a trarre rispetto alla proposta progettuale presentata dal Gruppo Marangoni, occorre fare riferimento alle conclusioni del dott. Carideo nella sua relazione, ove si evidenzia in modo chiarissimo la gravità di una decisione che non fosse di netto contrasto all'insediamento di attività di cui non si conoscono con certezza le conseguenze per la salute e per l'ambiente, e di cui si sa, comunque, che comporta emissione -tra gli altri inquinanti- di diossine e PCB.

Egli, infatti giustamente avvisa che *“di fronte ad una contaminazione di cui nessuno può ipotizzare compiutamente effetti e conseguenze, **dovrebbe essere assunto un atteggiamento di massima precauzione**, evitando il più possibile l'immissione nell'ambiente di inquinanti pericolosissimi e persistenti quali la diossina”*. Così, *“l'azione più utile che può essere presa per ridurre l'esposizione a queste sostanze indesiderabili è, per quanto possibile, identificare le maggiori fonti di diossine e prendere le appropriate misure per ridurre le emissioni a lungo termine nell'ambiente, con lo scopo di ridurre i livelli negli alimenti e nei tessuti umani. Poiché non è assolutamente obbligatorio incenerire i rifiuti industriali e/o urbani, e questa pratica non è neanche giustificata dal punto di vista energetico ed economico, l'applicazione del principio della precauzione alla gestione dei rifiuti obbligherebbe a rinunciare all'incenerimento e a puntare, in modo prioritario, sulla riduzione, il riuso e il riciclaggio dei materiali post consumo, in quanto queste pratiche inducono un impatto ambientale nettamente inferiore a quello degli inceneritori”*.

Questa è dunque la posizione delle scriventi Associazioni, ed in tale direzione si auspica fortemente voglia andare anche il tavolo “tecnico-scientifico” che ha in esame il progetto del Gruppo Marangoni. Più precisamente, si auspica e si chiede che l'autorità procedente faccia corretta applicazione dei principi comunitari e nazionali cui la buona amministrazione è chiamata a conformarsi, ed in applicazione dei principi di prevenzione, precauzione e proporzionalità stabiliti dal Testo Unico sull'Ambiente, voglia conclusivamente optare per la “alternativa zero” quale unica misura che permetta di non aggravare ulteriormente la salute dei cittadini.

b) Profili di rischio per l'ambiente.

3.4. In ordine agli aspetti ambientali, con l'ausilio del dott. Stefano Raccanelli (Responsabile del Laboratorio microinquinanti organici del Consorzio interuniversitario "La chimica per l'ambiente", Università Ca' Foscari di Venezia), si pone in evidenza come, mentre il campionamento condotto nel 2009 dalla locale ASL ha evidenziato la presenza di elevate quantità di diossine, **le successive indagini condotte dall'ARPA Lazio si dimostrano gravemente lacunose, sia nel metodo applicato per il campionamento, sia per la quantità del campionamento stesso. E ciò, tanto con riferimento all'analisi dei terreni e relativi prodotti, quanto con riferimento al monitoraggio effettuato sulle emissioni del termovalorizzatore attualmente attivo.**

Analogamente, gravemente lacunoso sulla questione delle emissioni è apparso il S.I.A. prodotto dalla Società Marangoni Tyre S.p.A. ed oggetto di valutazione dalla conferenza di servizi.

Da qui la necessità di contestare la contraddittorietà e l'inadeguatezza della documentazione disponibile per la valutazione d'impatto ambientale, sotto il profilo della relazione dell'impianto con il territorio circostante, nonché –lo si vedrà al punto 4 che segue- della erroneità e lacunosità del S.I.A. oggetto di istruttoria. Pertanto, sin da ora si sottolinea che un voto favorevole della Regione (che deve esprimere la propria posizione anche tenuto conto delle risultanze ARPA), ovvero una espressione di parere favorevole da parte di quest'ultima, sarebbe certamente illegittimo ed inficerebbe di conseguenza ogni successivo provvedimento, che verrebbe contestato in ogni sede, anche per l'accertamento di un possibile sviamento dell'azione amministrativa dalla sua causa tipica.

Difatti, le conclusioni cui il dott. Raccanelli perviene nella propria relazione, sono effettivamente allarmanti.

Egli ha innanzitutto appuntato la propria attenzione sui controlli che l'ARPA Lazio ha condotto sul territorio di Anagni -in particolare quello circostante l'impianto industriale in esame- per verificare la presenza di diossina, PCB ed altre sostanze inquinanti.

Quindi, ha analizzato le verifiche compiute dall'ARPA sulle emissioni dell'impianto di termocombustione attualmente in attività per l'incenerimento di PFU.

Di tali verifiche si dà conto qui di seguito.

3.4.1. Con riguardo alle **indagini condotte sui terreni e sui prodotti agricoli**, il dott. Raccanelli rileva (pagg. 10 e ss.) preliminarmente che "le indagini condotte dall'ARPA sembrano aver utilizzato metodi di analisi (e di campionamento come si vedrà in seguito) del tutto inadeguati allo scopo, con particolare riguardo alle condizioni specifiche emerse sul territorio di Anagni".

Inoltre, egli ritiene "indispensabile sottolineare l'esiguità del numero di campioni effettuati, in relazione alla contaminazione alimentare e sui foraggi riscontrata, e l'ubicazione degli stessi". Difatti, "a parte i primi due campioni prelevati il 26 agosto 2009 praticamente a

ridosso dell'inceneritore, e presumibilmente influenzati più dalle emissioni diffuse che da quelle convogliate, i campioni del 26 novembre sono stati prelevati tra 3km e 6km dallo stabilimento responsabile della fuoriuscita. Ove si ritenga che l'ARPA, alla stregua di un atto dovuto, abbia preso spunto dalla contaminazione riscontrata per monitorare le ricadute relative all'emissione dell'inceneritore, dette distanze non sembrerebbero sorrette da una logicità dell'azione di indagine, tanto più se si considera che in tale occasione sono stati prelevati UNICAMENTE 4 campioni, e non è stata condotta invece una indagine di ampio spettro, come pure sarebbe stato ragionevole”.

Tale modo di procedere, oltre ad evidenziare come sia superficiale l'azione di controllo condotta sinora dall'ARPA, pone altresì seri dubbi di legittimità, circostanza questa che rischia di inficiare del tutto il voto che la Regione dovrà esprimere in sede di V.I.A. (si ricorda infatti che alla Regione competono due voti in conferenza dei servizi, uno dei quali espressione delle indicazioni rese dall'ARPA). Difatti, secondo quanto riportato dal dott. Raccanelli, *“esistono le Linee Guida e buone pratiche proposte da ISPRA (ex APAT) che suggeriscono di ricercare i punti di massima ricaduta delle emissioni convogliate in aree che si trovino lungo la direzione dei venti dominanti, ed in direzione sottovento a distanze pari a 10, 15, 20 volte l'altezza del camino (Cfr. ISPRA, Emergenza Diossina Campania); ebbene, alla luce del tipo di campionamento condotto dall'ARPA, tali linee guida nella specie non sembrerebbero osservate, con l'effetto di rendere ben poco significative le risultanze ottenute. Il camino dell'impianto è alto 18 mt: secondo le linee guida ISPRA i campioni andavano prelevati anche a 180, 270 e 360 metri dall'impianto; e ciò anche alla luce dell'ordinanza che circoscriveva il divieto in 500 metri dall'impianto (o dal bivio delle Quattro Strade, prossimo all'impianto)”.*

Ciononostante, le analisi condotte dall'ARPA conducono a risultati preoccupanti, poiché ***“si riscontra una contaminazione marcata da PCDD/F con valori tra 2ngl-TE/kg s.s. e 8ngl-TE/kg s.s. che, anche se non supera il limite del Decreto 152/2006 per i suoli ad uso verde pubblico o residenziale, è chiaro indice di una contaminazione da PCDD/F”.***

3.4.2. Ancora. La metodologia utilizzata dall'ARPA nei propri campionamenti risulta errata nella misura in cui assume come limite di riferimento per la valutazione dell'inquinamento dei terreni i parametri stabiliti per le zone residenziali, senza contare invece che detti terreni sono agricoli, cioè destinati alla coltivazione di alimenti per consumo umano, ovvero al pascolo o razzolamento di animali destinati all'alimentazione umana.

Tale assimilazione invero non può ritenersi corretta, e la spiegazione che ne dà il dott. Raccanelli dev'essere francamente condivisa; difatti, *“un limite di concentrazione di diossine pari a 10 ng I-TE/Kg potrà sicuramente rappresentare un livello di salvaguardia per le persone e i bambini che abitano su suoli con tale livello di contaminazione, poichè la*

quantità di suolo/particellato che dai bambini potrebbe venir occasionalmente ingerita, non rappresenterebbe una minaccia per la salute. Su ben diverse considerazioni bisogna invece basarsi quando parliamo di animali da cortile o di animali al pascolo, che cercano il cibo o brucano l'erba, assumendo inevitabilmente e continuamente quantità non trascurabili di terreno.

E' infatti provato che gli animali da cortile ingeriscono suolo e sassi (anche per il fabbisogno di oligoelementi) e studi effettuati su di animali al pascolo provano che un ovino ingerisce dal 2% al 18% (anche fino al 25% secondo altri autori) in peso di terreno rispetto al peso del foraggio mangiato”.

Dunque, i metodi e le modalità applicate dall'ARPA nell'indagine circa lo stato di contaminazione dell'area circostante l'impianto in discorso non possono ritenersi corretti; cionondimeno, essi evidenziano uno stato di contaminazione, tale da indurre a giudicare “critica” la situazione dei suoli campionati ad Anagni “con un valore medio, riscontrato nei campioni analizzati, di circa 4ng I-TE/Kg s.s. per PCDD/F pari **ad almeno 10 volte i valori di fondo riscontrabili in area Trevisana o nelle aree rurali della Puglia**”.

Pertanto, si ritiene che prima di qualsiasi decisione che possa aggravare lo stato di accertata contaminazione delle aree circostanti lo stabilimento Marangoni -si ribadisce, costituenti “centro abitato”- sia necessario effettuare dei monitoraggi alquanto più dettagliati ed approfonditi, per comprendere quali siano le cause di detto inquinamento, e provvedere alla relativa bonifica. Azioni che invero l'ARPA avrebbe già dovuto condurre, e con ben maggiore accortezza, e la cui assenza è da sola idonea ad inficiare qualsiasi espressione di parere sul punto, e qualsivoglia autorizzazione ambientale.

Ciò, ancora una volta, confortati dalle conclusioni del tecnico incaricato, secondo cui è “**netta e rilevante la contaminazione degli alimenti e dei foraggi analizzati che richiede analisi approfondite per la presenza di PCB diossina-simili, PCB indicatori (ICES &) e PCB totali sui suoli con metodologie adeguate**”.

3.4.2. Ancor più gravi, se possibile, sono le lacune riscontrate dal dott. Raccanelli nei confronti dei **controlli dell'ARPA condotti sul termocombustore in attività**.

A questo proposito, si deve anticipare che le scriventi Associazioni hanno presentato un'istanza di accesso agli atti per il rilascio dei resoconti relativi a tutte le verifiche condotte dall'ARPA sul termocombustore sin dal 2001, anno di sua entrata in funzione.

A tale richiesta è stato dato riscontro solo a distanza di diversi mesi, con la trasmissione unicamente dei risultati relativi alle indagini condotte nel 2010. Si deve pertanto ritenere, in assenza di riscontro contrario, che in tutti gli anni precedenti l'ente abbia omesso di effettuare i controlli necessari, cui è tenuto a norma di legge. Il che è motivo di grande preoccupazione sul modo in cui il soggetto preposto alla tutela dell'ambiente dei cittadini opera in concreto.

Ad ogni modo, anche tali frammentarie informazioni recano risultati allarmanti, che devono indurre a negare l'autorizzazione per l'adeguamento richiesto dalla Società proponente.

Il primo dato che viene in questione, riguarda il fatto che i monitoraggi delle emissioni sono state condotte solamente su quelle "al camino", senza considerare le altre emissioni diffuse, e le fuoriuscite varie, presenti nell'impianto in questione (come del resto in tutti gli impianti).

Si deve evidenziare in proposito che, secondo quanto riportato dal dott. Raccanelli, "*la definizione di **emissione** è riportata all'art. 268, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.152/2006: "qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico", dove per **inquinamento atmosferico** si intende "ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente"* (art. 268, comma 1, lettera a)".

Tale definizione è coerente con quella resa dal **Regolamento CE n. 166/2006** del 18 gennaio 2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio, che definisce «**emissione**», "*qualsiasi introduzione di sostanze inquinanti nell'ambiente in seguito a qualsiasi attività umana, volontaria o involontaria, abituale o straordinaria, compresi il versamento, l'emissione, lo scarico, l'iniezione, lo smaltimento o la messa in discarica o attraverso reti fognarie non attrezzate per il trattamento finale delle acque reflue"*

Ancora, la definizione è confermata dal **D.Lgs. n. 59/2005**, e dal **D.Lgs. n. 133/2005** che definiscono "*emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo*".

Ebbene, con riguardo a detti monitoraggi la relazione del dott. Raccanelli afferma che "***in base alla documentazione trasmessa, sembra che non sia mai stato fatto il monitoraggio dell'emissione dell'impianto ma al massimo il monitoraggio del camino cioè dell'emissione convogliata. Anche per il comparto emissioni, considerata la netta e rilevante contaminazione degli alimenti e dei foraggi analizzati, sono necessarie analisi approfondite per quantificare la presenza PCDD/F di PCB diossina-simili, PCB indicatori (ICES &) e PCB totali nelle emissioni e calcolarne il flusso di massa immesso nell'ambiente annualmente.***

***Valutazione che deve essere eseguita con metodologie adeguate in grado di monitorare il flusso di massa annuale, non il unicamente il rispetto di un parametro normativo durante 8 ore di campionamento"**.*

3.4.3. In conclusione, appare evidente che il monitoraggio condotto dall'ARPA, tanto sui terreni, quanto sulle emissioni dell'attuale impianto di incenerimento PFU, non consente di valutare con la doverosa chiarezza l'impatto che produrrebbe l'adeguamento dell'impianto sull'ambiente.

All'ARPA in particolare va ascritta, anche a prescindere dal procedimento in corso, la responsabilità di aver omesso lungamente di eseguire quei controlli sulle condizioni d'inquinamento e sulle emissioni che le competono a norma di legge, ed a tutela dell'ambiente e, indirettamente, della salute umana. In queste condizioni, è evidente che un voto favorevole sarebbe un voto illegittimo, espresso senza avere piena cognizione delle conseguenze ambientali derivanti dalla nuova attività.

Ciò, avuto riguardo altresì al fatto che, ad ogni modo, le esigue e del tutto insufficienti attività di monitoraggio svolte già offrono indicazioni negative e francamente preoccupanti.

Indicazioni che, da sole, inducono a fare applicazione di quel principio di precauzione richiamato in apertura, che deve informare l'attività amministrativa nella gestione delle attività di smaltimento dei rifiuti.

Esse, inoltre, fanno sì che allo stato attuale delle scarse informazioni acquisite da parte dell'organo di tutela ambientale, la decisione da assumere non possa non essere quella corrispondente alla cosiddetta "alternativa zero", certamente con riferimento ai profili di compatibilità ambientale, nonché per i profili di impatto igienico-sanitario sulla popolazione, nonché di localizzazione dell'impianto.

Da qui le contestazioni innanzi esposte.

4. Osservazioni sulle verifiche contenute nel S.I.A.

4.1. In mancanza di monitoraggio da parte dell'ARPA, le uniche informazioni sulle emissioni del termovalorizzatore in attività sono quelle che la Società ha predisposto da sé, e che sono confluite nel S.I.A.

A questo proposito, il dott. Raccanelli osserva che ***“da quanto risulta nei due documenti sopracitati, nelle prove è stata valutata l'emissione convogliata (al camino) ma non l'emissione totale, causate dall'attività dell'impianto, come prescritto dalla legge. La sperimentazione si è limitata inoltre a poche ore di funzionamento e difficilmente può essere considerata rappresentativa ed esaustiva per uno studio di impatto ambientale.***

Peraltro, manca qualsiasi misura o stima riferita all'emissione di PCB.

Il che desta sorpresa e fa propendere per una incompletezza dell'indagine, posto che PCDD/F, PCB sono presenti seppur a livelli di concentrazione differente, in tutti i tipi di termocombustori di rifiuti, quindi anche e necessariamente in quelli oggetto della

sperimentazione”.

Si sottolinea che nelle analisi effettuate sul fluff, utilizzato durante la sperimentazione, è stata rilevata la presenza di PCB con concentrazioni fino a 24,3 mg/kg s.s. e concentrazioni di PCDD fino a 7ngl-TE/kg s.s. (All. A allo studio di impatto ambientale, tabella 4, pagina A5). Rilevata anche la presenza di mercurio con concentrazioni fino a 5,58 mg/kg s.s., rame con concentrazioni fino a 8970,6 mg/kg s.s. e Cloro con concentrazioni fino a 46599 mg/kg s.s. (circa 50g/kg pari al 5%). Cloro elemento sufficiente anche in tracce a dar luogo alla formazione e ri-formazione di sostanze organiche clorate, soprattutto nella fase di raffreddamento dei fumi, formazione favorita dalla presenza di tracce di metalli quali il rame che possono catalizzare la “sintesi De Novo” delle diossine.

In sostanza, la verifica condotta dal tecnico incaricato ha evidenziato delle gravi lacune anche nell'attività di monitoraggio delle emissioni ad opera della stessa società gestore dell'impianto, circostanza anch'essa che non può consentire di dare riscontro positivo alla proposta progettuale in esame.

Più in particolare, viene evidenziato che:

- 1. Non sono stati monitorati alcuni parametri di cui è indispensabile conoscere la quantità emessa anche in relazione all'ubicazione dell'impianto. Le emissioni di polveri, PM10 e PM2,5 sono state monitorate solo al camino e in un solo giorno, nonostante il car-fluff sia un rifiuto polverulento e pericoloso. I PCB, ma anche PCT e PCN, non sono neppure stati presi in considerazione anche se sono presenti e bisogna controllarne la presenza nel rifiuto.*
- 2. Non è stata valutata l'emissione totale dell'impianto ma solo l'emissione dal camino. Questa emissione convogliata è stata monitorata per un periodo di tempo breve e quindi non rappresentativo.*
- 3. Per quanto riportato ai punti precedenti i dati della sperimentazione sono molto probabilmente una sottostima dell'emissione di contaminati.*
- 4. Non è stato effettuato alcun controllo delle ricadute delle emissioni sul territorio. In una sperimentazione completa andava effettuato anche il monitoraggio delle deposizioni atmosferiche nell'ambiente esterno all'impianto per poter verificare, confrontando i dati di emissione e deposizione, l'effettivo impatto sull'ambiente.*

Alla luce di ciò, e ferma restando l'indisponibilità dei documenti assunti ai fini dell'esame del S.I.A., per cui s'insiste nel rinvio di ogni decisione sulla proposta in esame, pare chiaro che lo studio posto a base del procedimento in corso è gravemente lacunoso quanto meno in ordine all'obbligo di contenere “i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente...sia in fase realizzativa che in fase di esercizio” (art. 22. C. 3, lett. c) del T.U. Ambiente) ed “una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa al cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni

della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale" (art. 22, c. 3, lett. d).

Esso pertanto, almeno allo stato delle informazioni rese disponibili da codesto Ufficio, non può che essere giudicato in maniera fortemente critica, tale da non poter ricevere apprezzamento positivo in sede di V.I.A./A.I.A.

5. Conclusioni.

Conclusivamente, si vogliono riportare le conclusioni raggiunte dal dott. Raccanelli, che evidenziano come le verifiche sulle emissioni dell'impianto, riportate nel S.I.A. oggetto di Valutazione d'Impatto Ambientale, siano lacunose ed erroneamente condotte, e non consentano assolutamente di stimare l'effettivo impatto che l'impianto di termocombustione avrà sul territorio, il che costituisce evidente ostacolo alla concessione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Inoltre, del tutto lacunose ed insufficienti sono anche le verifiche che in proprio ha condotto l'ARPA, anch'esse del tutto inadeguate, tanto più ove si considerino le acclamate condizioni di contaminazione in atto nell'area agricole ed in quella abitata circostante l'impianto.

Le conclusioni cui il dott. Raccanelli è pervenuto, sono dunque le seguenti:

- 1. Esiste una contaminazione alimentare e ambientale da PCDD/F e PCB che non risulta indagata e "mappata" a sufficienza e/o con metodologie adeguate*
- 2. Sembrerebbe esistere una grave carenza di controlli che dovevano essere effettuati nel passato da parte degli enti a ciò preposti*
- 3. La sperimentazione di combustione del ASR risulta condotta con tecniche analitiche puntuali, non rappresentative di lunghi periodi di funzionamento*
- 4. La sperimentazione non ha tenuto conto dell'emissione totale ma solo dell'emissione convogliata a camino*
- 5. La sperimentazione non risulta aver monitorato alcuni parametri tra cui i PCB individuati come corresponsabili della contaminazione alimentare*
- 6. Lo Studio di Impatto Ambientale non risulta aver tenuto conto dei dati sperimentali, ma si è basato su quelli "attesi"*
- 7. Lo Studio di Impatto Ambientale non risulta aver tenuto conto di alcuni parametri tra cui i PCB e il PM_{2,5}*
- 8. Sia la sperimentazione che lo Studio di Impatto Ambientale non risultano aver considerato le deposizioni al suolo al di fuori dell'impianto*

A tutto ciò si devono aggiungere i dati estremamente allarmanti dati dall'indagine epidemiologica condotta dalla A.S.L. Roma "E", che dimostrano la rottura nel territorio di Anagni del necessario rapporto di proporzionalità fra l'utilità dell'impianto proposto e le condizioni sanitarie riscontrabili sul territorio. Una utilità, preme rimarcare, che risulta

essenzialmente privata e d'impresa, ed i cui riflessi positivi sulla collettività locale sono sostanzialmente trascurabili, posto che il "ritorno" derivante alla collettività locale non sussiste né da un punto di vista economico, né da un punto di vista occupazionale (il termovalorizzatore infatti non porterebbe ad un incremento degli occupati significativo rispetto a quello già in essere per l'incenerimento di PFU). Così, in assenza di proporzionalità fra impatto (elevato per il territorio) e benefici (solo d'impresa), si ritiene che debba essere data prevalenza alla tutela di beni senz'altro prioritari e costituzionalmente garantiti, quali innanzi tutto la salute della collettività, e debba essere fatta nel caso di specie rigorosa applicazione del principio di precauzione stabilito dalla Legge, avuto riguardo specifico e particolare alle criticità insormontabili derivanti dalla localizzazione dell'impianto in pieno centro abitato.

Alla luce di tutto quanto esposto, si presentano osservazioni contrarie alla proposta progettuale in esame, e **si chiede:**

In via preliminare, che venga consegnata e resa pubblica la documentazione integrativa prodotta dal proponente su richiesta della conferenza dei servizi.

Ancora in via preliminare: che l'Associazione Anagni Viva venga ammessa a sedere con proprio voto consultivo al tavolo della conferenza dei servizi che si riunirà per dibattere e decidere sul progetto in discorso, riconoscendone la qualità di ente esponenziale degli interessi ambientali ed all'integrità della salute della cittadinanza locale.

In ogni caso, che, in accoglimento e condivisione di quanto esposto nelle presenti osservazioni, venga espresso giudizio negativo alla Valutazione d'Impatto Ambientale e conseguentemente negata l'Autorizzazione Integrata Ambientale ex D.Lgs. n. 59/2005, oggetto del procedimento in corso.

Si allegano: i) Relazione tecnica del dott. Stefano Raccanelli; ii) Relazione tecnica del dott. Pietro Carideo; iii) Valutazione epidemiologica dello stato di salute della popolazione residente nel Comune di Anagni della ASL Roma "E"

Il Presidente dell'Associazione
Prof.ssa Anna Natalia